



Provvedimento contingibile ed urgente per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da PM 10

IL SINDACO

Premesso:

-che in data 14 luglio 2003 il Comune di Bologna, unitamente alla Regione Emilia Romagna, alle Provincie ed ai principali Comuni ha sottoscritto il secondo Accordo di programma sulla qualità dell'aria;

Considerato:

-che tale accordo all'art. 6 impegna le Amministrazioni Comunali sottoscrittrici a porre in essere una serie di misure volte a contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti;
-che all'art. 3 dell'accordo avente per oggetto " campo di applicazione " e' previsto che tale accordo trova applicazione nei territori dei Comuni Capoluogo di Provincia, in quelli con popolazione superiore a 50.000 abitanti ed in quelli di area vasta;
-che il Comune di Anzola dell'Emilia rientra in quelli di area vasta della Provincia di Bologna;

Considerato altresì:

-che per quanto riguarda il traffico, questo è responsabile a livello regionale di circa il 60% delle emissioni di ossidi di azoto e di una quota analoga di componenti organici volatili. Nelle aree urbane tale quota può salire fino a oltre il 70% per entrambi gli inquinanti. In tali aree, inoltre, è responsabile di oltre il 90% delle emissioni di monossido di carbonio e di benzene, e del 45-50% delle emissioni di PM10 primario, oltre a rappresentare in Regione circa il 27% delle emissioni di anidride carbonica, il principale gas a effetto serra.

Visto inoltre:

-l'art. 6 comma 3 del citato accordo il quale prevede che ulteriori provvedimenti della circolazione potranno essere assunti dai Sindaci in relazione alle specifiche situazioni ambientali e territoriali;

Preso atto:

-che anche nel periodo autunnale - invernale 2002 - 2003, di concerto con la Provincia di Bologna, il Comune di Bologna ed i Comuni dell'area vasta furono adottati provvedimenti analoghi di limitazione della circolazione atti al contenimento dell'inquinamento atmosferico da P.M. 10, per quest'Ente assunti con Ordinanza n. 94/02 del 26.09.02;
-che i risultati di tale provvedimento hanno confermato l'utilità dei medesimi a fronte di un limitato disagio per la società regionale;
-che l'elaborazione dei dati PM 10 per l'anno 2002, per l'intera Regione, ha mostrato una significativa riduzione del valore medio annuo rispetto ai valori rilevati nel 2001;

Rilevato:

-che, in particolare, nell'accordo del 14 luglio 2003, la cui applicazione riguarda i territori dei Comuni capoluogo e quelli dei Comuni di area vasta - sono stati decisi i provvedimenti da assumersi;

-che relativamente ai provvedimenti e le misure da attuare in modo programmato e permanente all'area vasta essi consistano;

- dal 2.10.2003 al 10.12.2003 e dal 7.1.2004 al 31.03.2004 limitazione della circolazione a targhe e/o contrassegno identificazione alterne nella giornata di giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.30 nonche' nella QUARTA DOMENICA dei mesi di Ottobre Novembre 2003 - Gennaio - Febbraio e Marzo 2004
- dal 2.10.2003 al 10.12.2003 e dal 7.1.2004 al 31.03.2004 nelle suddette giornate e fasce orarie, limitazione della circolazione per i veicoli non catalizzati e non eco-diesel e per i motorini a due tempi non catalizzati, prevedendo che in presenza di "bollino blu" attestante il controllo annuale degli scarichi si applichi anche per tale mezzi la limitazione delle targhe alterne;

Ai sensi degli art. 5- 7 comma b) del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

O R D I N A

Su tutta l'area compresa all'interno dei centri abitati del capoluogo e della frazione Lavino di Mezzo di Anzola dell'Emilia dal 2.10.03 fino al 10.12.03 compresi, e dal 7.1.04 fino al 31.03.04 compresi

tutti i giovedì nonche' la quarta domenica dei mesi di Ottobre - Novembre 2003 e Gennaio - Febbraio - Marzo 2004

è istituito il divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14,30 alle ore 19.30;

E' consentita la circolazione nel rispetto delle targhe alterne in base al contrassegno identificativo (possono quindi circolare nei giorni pari i veicoli con ultimo numero di targa zero o pari e nei giorni dispari i veicoli con ultimo numero di targa dispari) ai seguenti veicoli:

- autoveicoli catalizzati e eco-diesel (rispondenti alle direttive di cui all'allegato "B" alla presente Ordinanza), o comunque dotati di "bollino blu"
- motoveicoli e ciclomotori "motorizzati a quattro tempi" e motoveicoli e ciclomotori "motorizzati a due tempi" rispondenti alle Direttive di cui allegato "B" della presente Ordinanza.

E' possibile raggiungere il solo capoluogo del Comune di Anzola nel seguente modo:

- provenendo da San Giovanni in Persiceto, Calderara di Reno o Bologna, si potrà arrivare fino al parcheggio scambiatore , ubicato sulla via Rumpianesi nel tratto adiacente il cimitero comunale del capoluogo, ove dovranno essere lasciati in sosta i veicoli ;
- provenendo dalla Bazzanese, si potrà arrivare fino al parcheggio scambiatore , ubicato sulla via Lunga n. 10 nello spazio adiacente il centro sportivo comunale del capoluogo, ove dovranno essere lasciati in sosta i veicoli ;

➤ ***Sono esclusi dalla limitazione i seguenti veicoli:***

- velocipedi
- autovetture con almeno tre persone a bordo (car-pooling)
- autovettura destinata a car-pooling con inizio del tragitto in questo territorio per caricare altre persone in questo Comune o in altro Comune in cui vigono le limitazioni (minimo 3 compreso il conducente) per cui e' necessario l'autorizzazione rilasciata dal mobility manager Aziendale.
- autovetture condivisi (car - sharing)
- elettrici o ibridi funzionanti con motore elettrico
- funzionanti a metano o GPL
- veicoli commerciali leggeri (fino a 3,5 t categoria N1) Euro 2 conformi alla direttiva 98/69 CE o immatricolati dopo 1.10.1998;
- veicoli commerciali pesanti (oltre le 3,5 t. Categoria N2 e N 3) Euro 3 conformi alla direttiva 98/69 CE o immatricolati dopo l' 1.10.2001;
- veicoli dotati di filtro antiparticolato / FAP) omologati con le indicazioni riportate in allegato " A "

➤ ***Le limitazioni alla circolazione di cui alla presente ordinanza non riguardano:***

- 1)- veicoli di emergenza e di soccorso compreso il soccorso stradale
- 2)- veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione su servizi essenziali; (es. gas,acqua,energia elettrica,telefonia)
- 3)- veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici,termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilita' all'abitazione ed il soccorso stradale
- 4)- veicoli di lavori in turno in ciclo continuo o doppio turno, residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai provvedimenti, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione, rilasciata dal datore di lavoro attestante la tipologia e l'articolazione dei turni e l'effettiva turnazione.
- 4a)- veicoli di operatori in servizio di reperibilita' con certificazione del datore di lavoro
- 5)- carri funebri e veicoli al seguito
- 5a)- veicoli per matrimoni e cortei nuziali;
- 6)- veicoli appartenenti ad Istituti di vigilanza
- 6a)- veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari
- 7)- veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- 8)- veicoli a servizio di persone invalide provviste di contrassegno "H" (handicap);

- 9)- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
- 10)- veicoli di paramedici e assistenti domiciliari che prestano servizio per strutture e/o organizzazioni pubbliche o private con attestazione rilasciata dalla struttura, e veicoli di medici in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- 11)- veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc)
- 12)-veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta,ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e/o liquidi alimentari, latticini, sementi ecc.)
- 12a)-adibiti al trasporto di derrate deperibili in regime di APT
- 13)- veicoli in servizio di smaltimento rifiuti;
- 14)- veicoli al servizio di manifestazioni regolarmente autorizzate;
- 15)-veicoli adibiti al trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
- 16)-veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
- 17)-veicoli adibiti al trasporto di giornali,quotidiani e periodici;
- 17a)- veicoli degli operatori dell'informazione, compresi gli edicolanti, con certificazione del datore di lavoro muniti di tesserino di riconoscimento;
- 18)-veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole, mense cantieri
- 19)-veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo)
- 20)- veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, come attestato dall'Ente o dalla Ditta che esercita il servizio;
- 21)- veicoli dei Sacerdoti e dei Ministri del Culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- 22)- veicoli a servizio di persone soggiornanti presso gli alberghi situati nelle zone delimitate esclusivamente per arrivare/partire dall'albergo medesimo;
- 23)- veicoli che debbono recarsi utilizzando il percorso piu' breve, alla revisione gia' programmata,purche' munite di apposito documento di prenotazione rilasciato dalla Motorizzazione Civile o da officine autorizzate
- 24)- veicoli al servizio di bambini frequentanti l'asilo nido e la scuola materna, limitatamente al percorso casa - scuola e viceversa nonche' i veicoli per il trasporto di alunni della scuola dell'obbligo se l'abitazione insiste in zona extraurbana non servita dal trasporto scolastico o da mezzo del trasporto pubblico;
- 25)- veicoli condotti da agenti di commercio nello svolgimento delle attivita' di impresa muniti di idonea certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio
- 26)- veicoli provenienti da case sparse (fuori dai centri abitati) per raggiungere i centri abitati del Comune in cui vigono le limitazioni al fine di usufruire del mezzo di trasporto pubblico.

Per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicati ai punti precedenti.

L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento in misura ridotta di Euro 68,25 ai sensi dell'Art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza.

DISPONE

-che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la necessaria divulgazione:

-che sia inviato a:

Prefetto di Bologna

Questore di Bologna

Comando Stazione Carabinieri di Anzola dell'Emilia

Dirigente Sezione Polizia Stradale di Bologna

Presidente A.U.S.L. Bo/Sud Distretto di Casalecchio di Reno

Presidente Regione Emilia Romagna

Presidente della Provincia di Bologna

Direttore della Motorizzazione Civile

Presidente ATC

Si dispone, inoltre, la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio Tecnico Comunale per gli adempimenti di competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale , da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'atto stesso, oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione stessa.

Anzola dell'Emilia, 29 settembre 2003

IL SINDACO
Anna Cocchi

ALLEGATO A

sigle di omologazione dei veicoli dotati di filtro anti particolato (FAP)

**3ARHSB
3CRHSB
3HRHSB
3ERHSB
8B4HXF
8E4HXF
8F4HXF
8C4HXF
9D4HXB
9D4HXE
DC4HXB
DC4HXE
DE4HXB
DE4HSE
DCRHSB
DCRHSE
DERHSB
DERHSE
EBRHTB
EB4HWB
EBRHTB/N5
EB4HWB/N5
0EZFA07EST02N
0EZFA07EST02NH**

ALLEGATO B

TIPOLOGIA DEI VEICOLI CATALIZZATI O ECO DIESEL

**Autoveicoli a benzina di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441 CEE
Autoveicoli a benzina di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12 CEE
Autoveicoli a benzina di tipo omologato ai sensi della direttiva 98/69 St I CE
Autoveicoli a benzina di tipo omologato ai sensi della direttiva 98/69 St II CE
Autoveicoli a benzina di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59 CEE
Autoveicoli a benzina di tipo omologato ai sensi della direttiva 96/69 CE**

**Autoveicoli diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441 CEE
Autoveicoli diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12 CEE
Autoveicoli diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59 CEE
Autoveicoli diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 96/69 CE
Autoveicoli diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542 St I CEE
Autoveicoli diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542 St II CEE
Autoveicoli diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 99/96 St I CE
Autoveicoli diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 99/96 St II CE
Autoveicoli diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 99/96 St III CE**

Motoveicoli e/o ciclomotori di tipo omologato ai sensi della direttiva 97/24 CE